



## Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 63 del 24/04/2001

### COMUNE DI FOGGIA

Modifiche allo STATUTO COMUNALE pubblicato nel B.U. n. 229 del 13.12.91

### COMUNE DI FOGGIA

Modifiche allo STATUTO COMUNALE  
pubblicato nel B.U. n.24 del 1.3.1995

### COMUNE DI FOGGIA

- art. 29, comma 1, le parole "10 Assessori" sono sostituite con le parole "14 Assessori".
- art. 23 bis, i commi 5 e 6 sono soppressi ed il comma 4 è sostituito dal seguente:  
"Annualmente, in sede di approvazione del rendiconto della gestione, il Sindaco presenta al Consiglio la relazione sullo stato di attuazione delle linee programmatiche. Sulla relazione del Sindaco può aprirsi un dibattito che non si conclude con una espressione di voto. Ciascun Consigliere, comunque, ha la facoltà di proporre integrazioni, adeguamenti e modifiche alle linee programmatiche mediante presentazione di una mozione".
- art. 18, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:  
"7. I Consiglieri hanno diritto a partecipare, nei limiti fissati dalla legge, un gettone di presenza per la partecipazione al consiglio ed alle commissioni consiliari. Al consigliere comunale compete, a richiesta, la trasformazione del gettone di presenza in indennità di funzione, sempre che tale regime di indennità comporti per il Comune pari o minori oneri finanziari, con applicazione della detrazione di importo pari a quello del gettone di presenza per ogni assenza ingiustificata dalle sedute degli organi collegiali."
- art. 1, il comma 6 è sostituito dal seguente: "Il Comune di Foggia, nella consapevolezza che la tutela dei diritti dei bambini e degli adolescenti così come sancito dalla legge 27 maggio 1991 n.176 con cui è stata ratificata la "Convenzione internazionale sui Diritti dell'Infanzia" è condizione prioritaria per affrontare lo sviluppo dell'intera collettività, informa la sua attività di programmazione del territorio alla necessità di promuovere tutte le condizioni possibili per l'applicazione dei principi contenuti nella Convenzione. Il Comune di Foggia, pertanto, assume come parte integrante del presente Statuto il testo della Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia, sostiene i programmi culturali dell'Unicef-Italia relativi alla sua applicazione e favorisce tutte le iniziative tese a promuovere la partecipazione di bambini ed adolescenti alla vita della città e la necessaria sensibilizzazione e collaborazione di tutti i cittadini. A tal fine il Comune di Foggia impronta la propria azione ai seguenti principi ispiratori:
  - adottare ogni misura appropriata di natura amministrativa, finanziaria e d'altro genere per dare attuazione ai diritti riconosciuti nella Convenzione;
  - promuovere nella città una cultura dell'infanzia come portatrice di futuro e punto di riferimento privilegiato per rimodellare la città e renderla sempre più vivibile per tutti i cittadini;
  - promuovere incontri, iniziative formative, pubblicazioni per la più ampia conoscenza ed attuazione dei

diritti dei bambini;

sostenere con il concorso di educatori e di operatori, con il relativo supporto di risorse tecniche e finanziarie, iniziative e percorsi che diano la parola a bambini e adolescenti in quanto soggetti attivi di partecipazione civica e di cambiamento;

promuovere la convocazione periodica, come previsto dal Programma dell'Unicef-Italia "Sindaci difensori ideali dei bambini", di una seduta del Consiglio comunale interamente dedicata alla condizione dell'infanzia locale e di altri paesi del mondo, coinvolgendo le istituzioni scolastiche e alla presenza di rappresentanti di associazioni locali;

promuovere l'iniziativa del ministro dell'Ambiente "Città amiche delle bambine e dei bambini";

riconoscere nel giorno 11 dicembre, data di presentazione del rapporto Unicef sull'infanzia del mondo, la "Giornata dei diritti dei bambini e degli adolescenti" e a promuovere l'organizzazione di una "Giornata universale dell'infanzia.;

riconoscere al Comitato italiano per l'Unicef il ruolo straordinario svolto a sostegno di una nuova cultura dell'infanzia e della promozione e applicazione della convenzione internazionale sui diritti di bambini e adolescenti."

- art. 2, il comma 2 è soppresso e sostituito dai seguenti:

"2. Nelle cerimonie ufficiali e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione del Comune di Foggia a una iniziativa di particolare valore morale o sociale, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma comunale.

3. La Giunta o il Sindaco possono autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali nei casi in cui sussista un interesse di particolare rilevanza morale o sociale".

- art. 3, comma 2, le parole "Nel rispetto della legge e dello statuto" sono sostituite dalle seguenti: "Nel rispetto dello statuto comunale e dei principi fissati dalla legge"

- art. 6, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

"3. Gli amministratori comunali, nell'esercizio delle loro funzioni, osservano un comportamento sempre improntato all'imparzialità e al principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione tra le funzioni, competenze e responsabilità loro proprie e quelle proprie dei dirigenti.

4. Gli amministratori comunali hanno l'obbligo di astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini sino al quarto grado.

5. I componenti della Giunta comunale titolari di delega sindacale in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nell'ambito del territorio comunale."

- art. 8, comma 1, le parole "quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "cinque anni".

- art. 9, comma 4, lettera b) , le parole "ed i programmi di opere pubbliche" sono sostituite dalle seguenti "i programmi triennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici" e le parole "programmi annuali pluriennali" sono sostituite dalle seguenti: "programmi annuali e pluriennali".

- art. 9, comma 4, la lettera c) è sostituita dalla seguente: "la definizione dei criteri generali da osservarsi nell'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi".

- art. 9, comma 4, lettera i), dopo la parola "mutui" sono aggiunte le seguenti "che non siano espressamente previsti in atti fondamentali del Consiglio comunale".

- art. 13, il comma 4 è sostituito dal seguente: "La prima seduta del consiglio comunale procede secondo il seguente ordine del giorno:

a) esame delle condizioni di eleggibilità e compatibilità degli eletti ed eventuali surroghe;

b) giuramento del Sindaco;

c) elezione del Presidente del Consiglio;

d) comunicazione dei componenti della giunta da parte del Sindaco;

e) elezione della commissione elettorale comunale.

E' facoltà del Sindaco inserire all'ordine del giorno ulteriori argomenti ritenuti urgenti ed indifferibili."

- art. 14, comma 3, dopo la lettera e), sono inserite le seguenti:

"f) la preventiva ed adeguata informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio;

g) la convocazione e la presidenza della conferenza dei capigruppo;

h) il coordinamento dell'attività delle commissioni consiliari e degli altri organismi derivati dal consiglio;

i) l'autorizzazione ai consiglieri a recarsi in missione."

- art. 15, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. il Consiglio comunale può istituire, con apposita deliberazione, commissioni temporanee con funzioni di garanzia e di controllo, attribuendo la presidenza delle stesse ad un consigliere appartenente ai gruppi consiliari di minoranza"

- art. 16, comma 6, le parole "purché intervengano quattro consiglieri" sono sostituite dalle seguenti: "con la presenza di almeno quattordici consiglieri".

- art. 19, la rubrica "Doveri dei consiglieri comunali" è sostituita dalla seguente: "Decadenza del consigliere".

- art. 19, i commi 6 e 7 sono soppressi.

- art. 20, comma 2, le parole: "nella medesima giornata di presentazione" sono sostituite da "immediatamente nell'ordine temporale di presentazione" e le parole "venti giorni" sono sostituite dalle parole "dieci giorni".

- art. 21, comma 1, il numero 2) della lettera b) è sostituito dal seguente: "cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo del Comune, della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il Sindaco".

- art. 21, comma 1, dopo il numero 3) della lettera b) è aggiunto il seguente: "4) riduzione dell'organo assembleare per impossibilità di surroga alla metà dei componenti del consiglio".

- art. 23, comma 2, la lettera n) è sostituita dalla seguente: "coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione Puglia, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;"

- art. 24, comma 2, le parole "in materia di sanità, igiene, edilizia e polizia locale" sono sopresse.

- art. 24, dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. In casi di emergenza, connessi con il traffico o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza, il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 2."

- art. 25, comma 1, la parola "dimissioni" è soppressa e dopo le parole "le funzioni" sono inserite le seguenti "del Sindaco";

- art. 25, il comma 2 è sostituito dal seguente: "Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci e irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio comunale; in tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio con contestuale nomina del commissario.";

- art. 30, comma 2, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: "d) adotta i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi comunali, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio comunale";

- art. 32, comma 1, sono sopresse le parole "alla proposta degli indirizzi generali di governo o"

- art. 32, comma 3, dopo le parole "almeno due quinti dei consiglieri assegnati" sono inserite le seguenti "senza computare a tal fine il Sindaco"

- art. 36, il comma 1 è sostituito dal seguente: "La deliberazione soggetta al controllo necessario di

legittimità diventa esecutiva se nel termine di trenta giorni dalla trasmissione della stessa, che deve comunque avvenire a pena di decadenza entro il quinto giorno successivo alla adozione, il Comitato regionale di controllo non trasmetta al Comune un provvedimento motivato di annullamento ovvero non disponga, entro dieci giorni dalla ricezione della deliberazione, l'audizione di rappresentanti del Comune o la richiesta di chiarimenti o elementi integrativi di giudizio in forma scritta".

- art. 36, comma 3, è soppresso il seguente periodo: "Le deliberazioni soggette a controllo, se dichiarate immediatamente esecutive, sono trasmesse all'organo di controllo entro cinque giorni dall'adozione a pena di decadenza".

- art. 37 è sostituito dal seguente:

1. Il controllo preventivo di legittimità da parte del Comitato regionale di controllo si esercita esclusivamente sulle deliberazioni del Consiglio comunale riguardanti le modifiche al presente statuto, i regolamenti di competenza consiliare, esclusi quelli attinenti alla autonomia organizzativa e contabile dello stesso Consiglio, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, adottate o ratificate dal Consiglio, il rendiconto della gestione nonché sulle deliberazioni che la Giunta comunale intenda di propria iniziativa sottoporre al Comitato regionale di controllo.

2. Contestualmente all'affissione all'Albo pretorio, e comunque non oltre 3 giorni dalla affissione medesima, le deliberazioni adottate dalla Giunta comunale sono trasmesse in elenco al Presidente del Consiglio e ai capigruppo consiliari; l'elenco delle deliberazioni adottate ed i relativi testi sono messi a disposizione dei consiglieri presso la segreteria generale.

3. Le deliberazioni della Giunta e del Consiglio sono sottoposte al controllo, nei limiti delle illegittimità denunciate, nel caso in cui un quarto dei consiglieri ne faccia richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate, entro dieci giorni dalla affissione all'Albo pretorio, quando le deliberazioni stesse riguardino:

- a) appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;
- b) dotazioni organiche e relative variazioni;
- c) assunzioni del personale.

4. Nei casi previsti dal precedente comma, la richiesta di controllo deve essere presentata alla Giunta che, entro i cinque giorni successivi al ricevimento, la trasmette, unitamente ad eventuali propri chiarimenti, osservazioni o elementi integrativi di giudizio, al Difensore civico comunale. Questi, se ritiene che la deliberazione sia illegittima, ne dà comunicazione al Sindaco e al Presidente del Consiglio, entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, con invito ad eliminare i vizi riscontrati. Nel caso in cui non si ritenga di modificare l'atto, esso acquista efficacia se viene confermato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio."

- art. 39, le parole "Il consiglio circoscrizionale rappresenta" sono sostituite dalle seguenti: "Gli organi della circoscrizione rappresentano".

- art. 43, comma 1, le parole "dei cittadini" sono sostituite dalle seguenti "popolare"; le parole "ed i cittadini" sono sostituite dalle seguenti "e la popolazione"

- art. 43, comma 2, le parole "ai cittadini" sono sostituite dalla seguente "alla popolazione"; le parole "con le loro proposte" sono sostituite dalle seguenti "con istanze, petizioni, proposte, consultazioni ed altre forme di coinvolgimento".

- art. 44 è sostituito dal seguente:

"(Libere forme associative)

1. Il comune favorisce la partecipazione delle libere forme associative all'attività amministrativa, economica, sociale, culturale e sportiva dell'ente.

2. Con regolamento è istituito e disciplinato l'Albo comunale delle libere forme associative.

3. Secondo le modalità previste dal regolamento, possono chiedere l'iscrizione all'albo le libere forme associative aventi requisiti di reale base associativa, trasparenza della gestione delle risorse, effettiva promozione di iniziative, nonché adeguato numero di associati.

4. Il Comune garantisce alle libere forme associative iscritte all'albo:

- a) la consultazione su materie di interesse generale o settoriale secondo quanto previsto dall'art. 47;
- b) la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale e di eventuali altri atti fondamentali dell'ente;
- c) il diritto di presentare proposte per la migliore tutela degli interessi perseguiti, con garanzia del loro esame da parte dei competenti organi del Comune;
- d) la eventuale corresponsione di benefici economici, compatibilmente con le disponibilità dell'ente, secondo le modalità previste dall'apposito regolamento."

- art. 45 è sostituito dal seguente:

"(Organizzazioni di volontariato)

il comune, riconoscendo il valore sociale e la funzione del volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne valorizza le attività, nel rispetto della autonomia delle relative organizzazioni. Le organizzazioni di volontariato possono chiedere l'iscrizione all'albo comunale di cui al precedente articolo semplicemente dimostrando di essere già iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge regionale 16 marzo 1994 n.11 e successive modificazioni, sempre che abbiano la sede principale o articolazione autonoma operante nel territorio comunale.

L'iscrizione nell'albo comunale è condizione necessaria perché le organizzazioni di volontariato possano instaurare rapporti con il Comune e, quindi, per accedere ai contributi, stipulare convenzioni e beneficiare delle prerogative previste al precedente art.44 per le libere forme associative."

- art. 46 è sostituito dal seguente:

"(Organismi di partecipazione delle borgate rurali)

Il Comune promuove la formazione di organismi di partecipazione degli abitanti delle borgate rurali all'amministrazione locale.

La costituzione dell'organismo di partecipazione di una borgata rurale è di competenza del Consiglio comunale che nella relativa deliberazione definisce tra l'altro:

- a) la denominazione e la composizione dell'organismo;
- b) la durata in carica dell'organismo che comunque non può essere superiore a quella del Consiglio circoscrizionale;
- c) le attribuzioni e gli scopi dell'organismo.

3. Il Consiglio circoscrizionale favorisce la partecipazione degli organismi delle borgate rurali ed in particolare:

- a) esamina i programmi e le proposte presentate dagli organismi;
- b) consulta gli organismi per iniziative o provvedimenti che riguardano la borgata;
- c) mette a disposizione la sede circoscrizionale per le riunioni degli organismi, compatibilmente con le disponibilità;
- d) assicura il collegamento fra gli organismi di partecipazione e la strutture burocratiche dell'ente.

4. Sui programmi e le proposte presentate dagli organismi di partecipazione, il Consiglio circoscrizionale si pronuncia con apposita deliberazione da trasmettere successivamente alla Giunta comunale per le valutazioni del caso."

- art. 47 è sostituito dal seguente:

"(Consultazioni)

1. Con le modalità previste dal regolamento il Comune può attivare, su materie e questioni ritenute di rilevante interesse generale, la consultazione della popolazione comunale ovvero soltanto delle libere forme associative iscritte all'albo comunale delle associazioni, delle organizzazioni di volontariato iscritte nell'apposito registro regionale e degli organismi di partecipazione formalmente costituiti.

2. Ove si tratti di materie di interesse settoriale, la consultazione può essere limitata a particolari settori della popolazione comunale, ovvero a quelle associazioni, organizzazioni e organismi che operano nel campo di intervento interessato.

3. La consultazione può essere indetta anche per determinati settori della popolazione comunale ove si tratti di problemi di loro prevalente interesse.

4. La consultazione, che deve svolgersi secondo criteri di snellezza e rapidità, può prevedere, in relazione alle materie in trattazione, una o più delle seguenti modalità:

- a) pubblica assemblea;
- b) distribuzione di questionari da restituire entro un determinato termine;
- c) interviste condotte da società specializzate o, comunque, da incaricati del Comune,
- d) richiesta scritta da parte del Comune del rilascio di un parere entro un determinato termine.

5. Il Comune assicura l'adeguata pubblicità della consultazione, l'accessibilità dei luoghi di riunione e la chiarezza del quesito.

6. Il Comune può non conformarsi alla volontà risultante dalla consultazione dandone adeguata motivazione.

7. Con regolamento sono disciplinate:

- a) la "Consulta dei giovani";
- b) la "Consulta degli anziani";
- c) la "Consulta degli immigrati", con compiti di rappresentanza e tutela degli interessi degli immigrati residenti, che designa un suo rappresentante con diritto di parola in consiglio comunale in ordine ai temi riguardanti la vita e i problemi degli immigrati."

- Dopo l'art. 47, è inserito il seguente:

"Art.47-bis (Consiglio comunale dei ragazzi)

1. Il comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva promuove l'elezione del consiglio comunale dei ragazzi.

2. Il consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, cultura, spettacolo, pubblica istruzione, assistenza agli anziani, rapporti con l'associazionismo, rapporti con l'Unicef.

3. Le modalità di elezione e il funzionamento del consiglio comunale dei ragazzi sono stabilite con regolamento."

- art. 48, il comma 1 è sostituito dal seguente: "Al fine di promuovere interventi tesi alla migliore tutela di interessi collettivi o per la più efficace gestione dei servizi comunali, i cittadini singoli o associati possono rivolgere istanze e petizioni nonché proporre deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti."

- art. 48, dopo il comma. 6 è aggiunto il seguente: "7. Nel caso in cui le istanze, petizioni e proposte riguardino atti per l'emanazione dei quali è previsto l'espletamento di un procedimento amministrativo, si applicano le norme previste dal regolamento sul procedimento amministrativo."

- art. 50, comma 1, le parole "innanzi alle giurisdizioni amministrative" sono sostituite dalle seguenti "in giudizio"

- art. 50, comma 2, dopo le parole "l'azione e il ricorso" sono sostituite dalle seguenti "l'azione o il ricorso, salvo che il comune costituendosi abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore".

- art. 58 è sostituito dal seguente:

"(Istituzione del Difensore Civico)

1. E' costituito l'istituto del Difensore civico comunale per la tutela dei diritti dei cittadini nei confronti della pubblica amministrazione nell'ambito del territorio comunale.

2. Il Difensore civico svolge un ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della amministrazione comunale nei limiti fissati e secondo le modalità previste dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento comunale che disciplina le norme organizzative per l'attuazione ed il funzionamento dell'istituto del Difensore civico.

3. Il Difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma o rapporto di dipendenza gerarchica o funzionale ed esercita le proprie funzioni in piena indipendenza, libertà e autonomia."

- art. 59 è sostituito dal seguente:

"(Elezione del Difensore Civico)

1. Entro 60 giorni dall'insediamento del consiglio comunale neoletto, il Sindaco dispone l'affissione, all'Albo pretorio e nei principali luoghi della città, di un avviso pubblico con il quale si informano i cittadini

della possibilità di presentare domanda di candidatura all'incarico di Difensore civico comunale.

2. L'avviso di cui al precedente comma deve in particolare contenere:

- a) i requisiti richiesti per la carica;
- b) la durata in carica e le cause di revoca;
- c) il termine per la presentazione delle candidature.

3. La Conferenza dei capigruppo valuta la regolarità delle candidature e la congruità dei curricula presentati ai sensi del comma 2 del successivo art.60.

4. Le candidature, unitamente ai verbali della Conferenza dei capigruppo, sono depositate in segreteria generale almeno dieci giorni prima di quello fissato per la elezione del Difensore civico.

5. Il Difensore civico viene eletto dal Consiglio comunale con votazione palese e a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta nella medesima seduta ed il Difensore civico è eletto se ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Nel caso in cui neanche tale maggioranza venga raggiunta, si procede, sempre nella medesima seduta, ad una terza votazione di ballottaggio fra i due candidati che nella seconda votazione hanno ottenuto più voti; ove il risultato dovesse risultare paritario, si intende eletto il candidato più anziano per età.

6. Il Difensore civico, entro quindici giorni dalla sua elezione, rende la dichiarazione di accettazione e presta giuramento di fronte al Consiglio, con la seguente formula: "Giuro di osservare lealmente le leggi, lo statuto ed i regolamenti e di adempiere al mandato ricevuto nell'interesse della collettività, in piena libertà ed indipendenza"

7. Il Difensore civico entra in carica all'atto della prestazione del giuramento di fronte al Consiglio."

- art. 60 è sostituito dal seguente:

"(Requisiti, ineleggibilità e incompatibilità)

1. All'incarico di Difensore civico deve essere eletta persona che, per titoli di studio e per esperienze curriculari, offra garanzie di competenza, di probità, di indipendenza e di obiettività di giudizio.

2. Ai fini di cui al precedente comma, le candidature alla carica di Difensore civico, devono essere corredate da apposito curriculum e da una dichiarazione di inesistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità di cui ai successivi commi.

3. Al Difensore civico si applicano le cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge per la carica di Consigliere.

Inoltre sono ineleggibili:

- a) coloro che ricoprono una carica pubblica elettiva;
- b) gli assessori;
- c) i membri di organismi dirigenti nazionali, regionali e locali di partiti politici e di associazioni sindacali e di categoria;
- d) i componenti del Comitato regionale di controllo;
- e) coloro che siano stati candidati nelle consultazioni elettorali amministrative immediatamente precedenti e non siano stati eletti.

4. Quando successivamente alla elezione si verifichi qualcuna delle condizioni previste ai precedenti commi, il Consiglio la contesta al Difensore civico a mezzo del suo Presidente. Il Difensore civico ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause.

5. Entro i dieci giorni successivi al termine di cui al precedente comma, il Consiglio, tenendo conto delle sue osservazioni, invita il Difensore civico a rimuovere le cause di ineleggibilità o di incompatibilità, ove le ritenga sussistenti. Qualora il Difensore non vi provveda entro i successivi dieci giorni, il Consiglio lo dichiara decaduto".

- art. 61 è sostituito dal seguente:

"(Durata in carica e revoca)

1. Il difensore civico dura in carica per un periodo corrispondente a quello del consiglio comunale che lo ha eletto ed è immediatamente rieleggibile. In ogni caso il difensore civico resta in carica fino

all'insediamento del successore.

2. Il difensore civico può essere revocato dal Consiglio comunale solo per grave violazione della legge, dello statuto o dei regolamenti, ovvero per accertata e documentata inefficienza. Il diritto di iniziativa spetta al Sindaco, ad almeno tre consigli di circoscrizione o ad almeno un quinto dei consiglieri comunali, tramite una proposta sottoscritta e motivata.

3. I cittadini possono chiedere la revoca del difensore civico con proposta motivata, sottoscritta da almeno mille cittadini. La proposta è iscritta d'ufficio all'ordine del giorno del primo Consiglio successivo alla data di presentazione della proposta stessa.

4. Nei casi previsti dai precedenti commi 2 e 3, il difensore civico ha facoltà di presentare memorie ed osservazioni entro i dieci giorni precedenti a quello fissato per la riunione del Consiglio, il quale esamina la proposta e decide con votazione segreta e a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Qualora la proposta di revoca venga accolta, il Difensore cessa dall'incarico con effetto immediato.

5. Oltre che per revoca, il difensore civico cessa dalla carica prima della scadenza del mandato per dimissioni o impedimento grave."

- art. 62 è sostituito dal seguente:

"(Prerogative, mezzi, rapporti con il Consiglio)

1. Il difensore civico provvede, nei limiti e secondo le modalità eventualmente stabilite dal regolamento, alla tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi dei cittadini nonché alla tutela degli interessi diffusi al fine di verificare l'eventuale sussistenza di ritardi, irregolarità, negligenze, disfunzioni, carenze, omissioni, illegittimità nell'attività degli uffici e servizi comunali, segnalandone i casi al Sindaco e al Segretario generale.

2. Al difensore civico compete inoltre l'esercizio del controllo di legittimità sugli atti della Giunta e del Consiglio nei limiti fissati e secondo le modalità previste dalla legge, dal presente statuto e dall'eventuale regolamento comunale.

3. Il difensore civico entro il 31 marzo di ogni anno rassegna al consiglio comunale una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e formula, ove lo ritenga, osservazioni e suggerimenti in ordine alla attività amministrativa comunale.

4. Il difensore civico dispone di una sede e di adeguate risorse strumentali nonché del personale individuato con apposita deliberazione della giunta comunale.

4. Al difensore civico spetta un'indennità pari al 50% di quella attribuita agli assessori comunali dei comuni della classe demografica in cui rientra il Comune di Foggia."

- art. 63, comma 4, la lettera e) è sostituita dalla seguente: "a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dal Comune qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati".

- art. 63, comma 4, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: "f) a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria".

- art. 69, il comma 4 è sostituito dal seguente: "L'accordo, consistente nel consenso unanime del Presidente della Regione, del Presidente della Provincia, dei Sindaci e delle altre amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Presidente della Regione o del Presidente della Provincia o del Sindaco".

- art. 70, comma 2, le parole "Il regolamento organico disciplina tale organizzazione, la dotazione del personale" sono sostituite dalle seguenti: "I regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplinano, tra l'altro, l'organizzazione degli uffici e dei servizi comunali, la dotazione organica, le responsabilità giuridiche del personale, i procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro e di avviamento al lavoro."

- art. 72 è sostituito dal seguente:

1. Il segretario generale viene nominato dal Sindaco che lo sceglie tra gli iscritti al relativo albo nazionale.

2. Il segretario generale, che dipende funzionalmente dal Sindaco, svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi comunali in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

3. Il segretario generale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, salvo il caso di nomina del direttore generale.

4. Il segretario generale inoltre:

a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;

b) può rogare tutti i contratti nei quali il Comune è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse del Comune;

c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto e dai regolamenti comunali o conferitagli dal Sindaco.

5. Il segretario generale può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco, previa deliberazione della Giunta, per violazione dei doveri d'ufficio.

6. In caso di nomina del direttore generale, i rapporti tra questi e il segretario generale sono definiti dal Sindaco sulla base dell'ordinamento dell'ente."

- art. 73 è sostituito dal seguente: "I regolamenti comunali sull'ordinamento degli uffici e dei servizi possono prevedere un vicesegretario per coadiuvare il segretario generale e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento".

- art. 75, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Ai dirigenti sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi politici, tra i quali, in particolare, secondo le modalità stabiliti dai regolamenti comunali:

a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;

b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;

c) la stipulazione dei contratti;

d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;

f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;

h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazioni di giudizio e di conoscenza;

i) gli atti ad essi attribuiti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco."

- art. 76 è sostituito dal seguente:

"1. Gli incarichi dirigenziali sono dal Sindaco conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dai regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell'assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi loro assegnati nel piano esecutivo di gestione o per responsabilità particolarmente grave o reiterata nonché negli altri specifici casi disciplinati dalle disposizioni di legge e dai contratti collettivi di lavoro.

2. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi."

- art. 77, comma 2, le parole "dal regolamento organico del personale" sono sostituite dalle seguenti: "dai regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi comunali."
- art. 78, il comma 1 è sostituito dal seguente: "Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta e al consiglio, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del dirigente del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del dirigente del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile."
- art. 82, il comma 1 è sostituito dal seguente: "I regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi comunali stabiliscono i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni".
- art. 87, comma 1, le parole "entro il 31 ottobre" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre".
- art. 88, comma 3, le parole "da deliberazione" sono sostituite dalle seguenti "da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa".
- art. 99, è sostituito dal seguente: "Le deliberazioni riguardanti le modifiche dello statuto comunale, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, sono affisse all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi e le relative disposizioni entrano in vigore allo scadere di tale termine".

Il Dirigente

Dott. Angelo Masciello

---